

### Quotidiano di Centro Studi Lavoro e Previdenza

### Edizione di lunedì 12 giugno 2023

#### **NEWS DEL GIORNO**

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: analisi del Decreto Calderone di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Inps: istruzioni per l'ammortizzatore unico emergenziale maltempo di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Inps: Indennità per i lavoratori autonomi per eventi maltempo 1° maggio 2023 di Redazione

#### **NEWS DEL GIORNO**

Assenze non computabili nel periodo di comporto di Redazione



## Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: analisi del Decreto Calderone

di Redazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 6 giugno 2023, la circolare n. 4 per l'anno 2023, che analizza in maniera dettagliata ed approfondita il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Calderone), entrato in vigore lo scorso 5 maggio.

La disamina effettuata da parte di Fondazione Studi ripercorre in maniera analitica tutte le misure previste del D.L. n. 48/2023, andando in via generale a suddividerne la trattazione in aree tematiche.

Vengono, quindi, evidenziate già in premessa le aree tematiche poi oggetto di approfondimento nel corso del documento, distinte tra:

- istituzione del nuovo sistema di sostegno alla povertà e di inclusione (anche grazie alla previsione di percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro) realizzato mediante l'introduzione dell'Assegno di inclusione, il quale a partire dal 1° gennaio 2024 andrà a sostituire reddito e pensione di cittadinanza;
- modifiche al decreto trasparenza, con conseguente attenuazione degli obblighi che erano stati introdotti dal decreto legislativo n. 104/2022, ed in linea con quanto in origine previsto dall'art. 4 della Direttiva (UE) 2019/1152 la quale ammette il rinvio (mediante riferimento) a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, statutarie, ovvero contenute nei contratti collettivi;
- rafforzamento delle misure incarnanti agevolazioni fiscali, in tema di autotrasporto e di cuneo fiscale (avente portata generale, con innalzamento dell'esonero della contribuzione a carico dei lavoratori di ulteriori 4 punti percentuali rispetto alla misura già in precedenza prevista, a partire dal 1° luglio 2023 e sino al 31 dicembre 2023 con la sola esclusione del rateo di tredicesima mensilità)
- estensione della soglia di esenzione connessa ad erogazione di somme di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR, nonché di importi riconosciuti per il rimborso delle utenze domestiche;
- attenuazione e razionalizzazione dell'impianto sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
- rafforzamento delle misure previste in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.



Seminario di specializzazione

# GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO CALDERONE

accedi al sito >



# Inps: istruzioni per l'ammortizzatore unico emergenziale maltempo

di **Redazione** 

L'Inps, con <u>circolare 8 giugno 2023, 53</u>, fornisce le indicazioni inerenti al funzionamento dell'ammortizzatore unico previsto per fronteggiare l'emergenza maltempo.

La disamina della circolare parte dal dettato dell'art. 7 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, mediante il quale sono state introdotte importanti misure – in termini di interventi e sostengo – finalizzate a fronteggiare gli effetti dell'emergenza maltempo connessa agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Come precisato dal citato articolo, le misure sono rivolte a:

- 1. lavoratori subordinati impossibilitati a svolgere la propria prestazione lavorativa in quanto occupati presso datori di lavoro ubicati (sia in termini di sede legale, quanto di sede operativa) in zone rientranti tra quelle destinatarie delle misure di sostegno e declinate dall'allegato 1 del D.L. n. 61/2023
- 2. lavoratori subordinati impossibilitati a svolgere la propria prestazione lavorativa in quanto risiedenti in comuni rientranti tra quelle destinatarie delle misure di sostegno e declinate dall'allegato 1 del D.L. n. 61/2023.

Come anticipato, viene previsto un ammortizzatore unico dedicato a fronteggiare tale emergenza e quindi a offrire sostegno al reddito al ricorrere di una delle circostanze sopra elencate.

Tale ammortizzatore speciale emergenziale si affianca agli strumenti di sostegno al reddito di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in ogni caso nel rispetto del criterio di alternatività di fruizione rispetto ad un medesimo arco temporale.

La circolare Inps n. 53/2023 prevede una durata distinta a seconda che si ricada nella fattispecie 1, ovvero nella 2, così come descritte in precedenza.

#### In particolare:

- se l'impossibilità è da ricondurre all'impraticabilità dei locali aziendali l'ammortizzatore unico può essere fruito per un massimo di 90 giornate;
- se l'impossibilità è da ricondurre al luogo di abitazione del lavoratore l'ammortizzatore



unico può essere fruito per un massimo di 15 giornate.

Estremamente interessante anche la previsione dei termini di invio, fissati entro la fine del mese successivo a quello nel quale si colloca l'inizio della sospensione.

Tale termine non ha carattere perentorio e decadenziale, ma l'Istituto invita in ogni caso ad effettuare gli adempimenti nel rispetto di tale previsione così da velocizzare la liquidazione dell'ammortizzatore.

Seminario di specializzazione

### RAPPORTI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI, SOCI E FAMILIARI

accedi al sito >



## Inps: Indennità per i lavoratori autonomi per eventi maltempo 1° maggio 2023

di Redazione

L'Inps, con <u>circolare 8 giugno 2023, n. 54</u>, fornisce indicazioni in merito all'indennità prevista a favore dei lavoratori autonomi in conseguenza dell'emergenza alluvionale conseguente agli aventi di maltempo registratisi a partire dal 1° maggio 2023.

La circolare in trattazione trae quindi origine dalla previsione contenuta dall'art. 8 comma 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 il quale appunto prevede la corresponsione di una indennità una tantum (per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023) a favore di lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma di previdenza ed assistenza che alla data del 1° maggio 2023 risiedevano, erano domiciliati o in ogni caso operavano all'interno di uno dei comuni indicati nell'allegato 1 del medesimo D.L. n. 61/2023.

Il paragrafo 2 della citata circolare identifica la platea dei beneficiari:

- collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica;
- titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi professionisti, compresi i titolari di attività d'impresa.

Il riconoscimento dell'indennità una tantum è correlata alla sospensione dell'attività lavorativa all'interno del periodo sopra indicato e per cause da ricondurre agli eventi alluvionali.

Le domande per il riconoscimento dell'indennità una tantum dovranno essere presentate all'Inps entro il termine del 30 settembre 2023.

CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO CALDERONE

accedi al sito >



### Assenze non computabili nel periodo di comporto

di **Redazione** 

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2023, n. 11136, ha stabilito che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all'ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'articolo 2110 c.c., comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato articolo 2110, la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità, non risultando sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma essendo necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 c.c.: ne consegue che è legittimo il licenziamento per superamento del comporto adottato nei confronti del lavoratore, nonostante l'infortunio patito, laddove la presunzione di colpa per l'oggetto in custodia a carico della parte datoriale risulta superata perché l'evento pregiudizievole risulta non prevedibile in considerazione della diligenza esigibile in base alle norme tecniche e precauzionali applicabili al tempo.

